

Milano, 21 ottobre 2014

Prot. n. 5307/14                      Anigas  
Prot. n. 228/14                      Assogas  
Prot. n. 1625/2014/E/M              FederUtility

Spett.le  
**G.M.E.**  
**Gestore dei Mercati Elettrici S.p.A.**  
Legale e Regolazione  
Largo Giuseppe Tartini, 3/4  
00198 Roma

**Oggetto: Documento di consultazione 06/2014 - PROPOSTE DI MODIFICA DELLE  
REGOLE DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Le scriventi Associazioni esprimono generale apprezzamento per l'attenzione che il GME ha riservato alle problematiche evidenziate nella segnalazione del 28 maggio u.s., ponendo in consultazione proposte specifiche di modifica delle regole di funzionamento del mercato dei TEE. Tuttavia, pur condividendo la volontà di affrontare concretamente le difficoltà segnalate, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del GME alcune criticità riscontrate negli interventi di modifica prospettati.

Proprio in considerazione delle osservazioni già espresse nella suddetta segnalazione, in relazione alla condotta di alcuni venditori che, non emettendo la documentazione fiscale, penalizza economicamente l'acquirente di TEE, si condivide la necessità di intervenire sul piano regolamentare per limitare tali inadempienze introducendo nuove funzionalità operative. Ciò nonostante, si ritiene che la proposta di indicazione da parte dell'acquirente, prima dell'avvio di ciascuna sessione di mercato, delle c.d. "controparti non accettabili", così come prospettata nel documento di consultazione necessiti di ulteriori accorgimenti regolamentari finalizzati al completo superamento delle problematiche evidenziate. D'altra parte, va anche richiamato come a volte detti comportamenti possano essere imputabili a carenze operative del sistema, che non sempre consente di reperire agevolmente tutte le informazioni necessarie ad avviare il ciclo di fatturazione.

La proposta d'intervento, seppur condivisibile, lascia al singolo operatore, e solo in una fase successiva alla rilevazione di una condotta opportunistica, l'attività di segnalazione delle scorrettezze subite, senza prevedere meccanismi di condivisione che consentano di portare a conoscenza degli altri operatori possibili controparti non affidabili da escludere. Infatti, la semplice segnalazione di "controparte non accettabile" da parte di un operatore nei confronti di un altro operatore potrebbe avere uno scarso effetto deterrente dal momento che nulla impedisce al venditore di reiterare la condotta a danno di altri operatori. Inoltre, la nuova funzionalità operativa, se non adeguatamente regolamentata, rischia di comportare una notevole asimmetria informativa tra i diversi operatori, e quindi una dinamica distorsiva del mercato stesso.

Pertanto, al fine di ridurre eventuali irregolarità nell'espletamento delle attività successive alla conclusione delle transazioni, risulterebbe più appropriato che il GME, stante la difficoltà di rendere pubblico un elenco di controparti non accettabili in considerazione degli oneri che l'attività di indagine comporterebbe, pubblici quantomeno un elenco contenente riferimenti completi delle aziende partecipanti al mercato TEE (Ragione Sociale, CF/PIVA, indirizzo PEC e recapiti dei referenti per ciascuna azienda) tali da permettere eventuali azioni legali (allo stato attuale il GME mette a disposizione un elenco contenente solo nome, indirizzo, mail generica e talvolta sito internet).

Una delle soluzioni per prevenire comportamenti opportunistici potrebbe essere quella di prevedere che per tutte le transazioni effettuate sul mercato organizzato dei Certificati Bianchi, il GME abbia il ruolo di controparte centrale: acquista dal venditore e vende all'acquirente; conclusa la sessione di mercato, i venditori emettono fattura nei confronti del GME per tutti i TEE venduti; per contro, il GME emette fattura nei confronti degli acquirenti per tutti i TEE acquistati. Il venditore deve essere dal canto suo salvaguardato da qualsiasi difficoltà operativa in merito alla emissione della fattura. Peraltro, il passaggio ad un sistema di garanzie a totale copertura del controvalore degli acquisti renderebbe fattibile la suddetta modalità di gestione delle transazioni, facendo venire meno il rischio economico in capo al GME per l'acquisto dei titoli.

Infine si propone di fare un esplicito riferimento alle normative e disposizioni tecniche esistenti che disciplinano il mercato dei CV, in particolare la Disposizione Tecnica di Funzionamento n. 4 rev. 7 MCV del 8/8/2012 "Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti del mercato dei CV".

Nel caso tale ruolo di controparte centrale del GME nella compravendita di TEE non sia, almeno nell'immediato, attuabile, si ritiene che dovrebbe essere quantomeno introdotta una misura di contrasto alla radice delle condotte opportunistiche che si sono registrate sul mercato: il GME dovrebbe a tal fine autorizzare il passaggio degli importi a favore del venditore solo a seguito dell'emissione della fattura da parte di quest'ultimo, implementando un'apposita funzionalità sulla piattaforma di scambio che rilascia il pagamento solo dopo che l'operatore carichi il documento fiscale e monitorando il corretto svolgimento delle operazioni. Si ritiene infatti che tale misura possa essere di per sé sufficiente a scoraggiare condotte opportunistiche in materia fiscale, ed eviterebbe penalizzazioni – quali quelle derivanti dall'inserimento nelle controparti non accettabili - per i venditori che hanno registrato difficoltà operative nella trasmissione della fattura.

Infine, potrebbe risultare utile, e di complemento ai possibili rimedi appena descritti (fermo restando l'attività sanzionatoria del GME), un'attività informativa, a scopo preventivo, condotta dal GME sulle regole di funzionamento del mercato dei TEE e sulle possibili conseguenze disciplinari per quei soggetti che le violano, in modo tale da incentivare condotte virtuose e circoscrivere possibili scorrettezze che spesso si verificano nelle operazioni di mercato, isolandole di fatto dalle possibili difficoltà operative del sistema.


Con riferimento invece al nuovo sistema di garanzia che si intende introdurre in luogo dell'attuale basato sul "deposito in conto prezzo", nonostante si determini un onere aggiuntivo in capo agli operatori sotto il profilo delle coperture finanziarie e si ponga un limite alle offerte di acquisto, si ritiene che, complessivamente, la misura prospettata possa comportare benefici per il funzionamento del mercato. Al contempo, ci preme sottolineare nuovamente la necessità di rivedere le disposizioni che prevedono la fissazione di un prezzo convenzionale minimo, il quale rappresenta, anche alla luce della recente Disposizione Tecnica di Funzionamento (n. 03 rev. 04 MTEE), un onere eccessivo in capo ai soggetti obbligati e un fattore di per sé limitativo delle dinamiche di mercato. Pertanto, sarebbe opportuno mutuare, anche in questo caso (analogamente a quanto proposto per il nuovo sistema di garanzia a copertura degli impegni degli acquirenti), l'esperienza del mercato dei Certificati Verdi, nel quale l'acquirente avrebbe la possibilità di concludere transazioni con la parte venditrice senza la fissazione di alcun prezzo convenzionale.

Per quanto concerne le "ulteriori proposte" avanzate nella presente consultazione, ferma restando una generale condivisione degli orientamenti in esame, si ritiene che l'operatore escluso dal mercato per mancato pagamento dei corrispettivi previsti, possa essere riammesso a seguito del pagamento degli importi dovuti, così come già previsto nell'articolo 35 delle Regole MTEE, a prescindere dal termine dei sessanta mesi dalla data di avvenuta esclusione.

Cordiali saluti.

**Anigas**


Affari Regolatori  
Dr. Luciano Baratto



**ASSOGAS**

Associazione Nazionale Industriali  
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci  
Direttore Generale



**FEDERUTILITY**

Il Direttore  
Area Mercato dell'Energia  
Fabio Santini

